



Edizione di giovedì 11 febbraio 2016

CONTROLLO

[La vigilanza dei sindaci non riguarda il “merito” della gestione](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[Implicazioni contabili nella procedura di assegnazione agevolata](#)

di Luca Caramaschi

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Definizioni delle liti con modalità di rateazione uniformi](#)

di Maurizio Tozzi

AGEVOLAZIONI

[Le faq del Mipaaf sul credito per le reti in agricoltura](#)

di Luigi Scappini

ENTI NON COMMERCIALI

[Le ultime novità sui compensi sportivi](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Landlord, Tenant: come tradurre ‘contratto di locazione’ in inglese](#)

di Claudia Ricci, Stefano Maffei

CONTROLLO

La vigilanza dei sindaci non riguarda il “merito” della gestione

di Fabio Landuzzi

Nei confronti del Collegio sindacale sono come noto ipotizzabili **due diverse tipologie di responsabilità** con riguardo all'adempimento dei propri doveri.

1. La prima, cd. **“esclusiva”**, è quella relativa alla violazione degli obblighi di **verità delle proprie attestazioni**, e di **conservazione del segreto** sui fatti e sui documenti di cui abbia avuto conoscenza nell'espletamento del mandato. Si tratta di una responsabilità che **discende da atti commissivi** che causino un danno la cui esistenza ed entità deve essere provata da colui che la invoca.
2. La seconda, cd. **“omissiva”**, è riferita a tutte le violazioni del **dovere di vigilanza** sugli atti compiuti dagli amministratori.

Rispetto a questo secondo profilo di responsabilità, si rammenta che ai sensi dell'art. 2403, c.c., la vigilanza a cui è chiamato il Collegio sindacale è volta in primo luogo alla verifica dell'**osservanza della legge e dello statuto** e al rispetto, da parte degli amministratori, dei **principi di corretta amministrazione**. Non può pertanto estendersi anche all'esame dell'**opportunità** e della **convenienza delle scelte** gestionali.

Il **merito della gestione**, ovvero il contenuto delle scelte manageriali e di conduzione dell'impresa, è retto dalla cd. **business judgement rule** secondo cui le operazioni gestorie compiute dagli amministratori **non sono sindacabili dal Collegio sindacale**. Nello stesso senso si esprime anche il **Cndcec nella Norma di comportamento n. 3.3** laddove ribadisce che compete al Collegio sindacale la vigilanza del rispetto dell'obbligo di **diligenza degli amministratori** nell'espletamento del loro incarico, la verifica degli aspetti afferenti la **legittimità delle scelte gestorie** e la **correttezza del procedimento decisionale** adottato; questa attività non deve invece riguardare una verifica circa la **convenienza** e la **bontà delle decisioni** di gestione, in quanto trattasi questa di una competenza esclusiva degli amministratori e, se del caso, dei soci.

Il **Tribunale di Roma, Ord. 20 febbraio 2012 n. 2730**, afferma che *“non è compito dei sindaci verificare la correttezza delle valutazioni rese dagli amministratori, ma è loro dovere verificare che le valutazioni proposte siano conformi ai criteri dettati dal Legislatore per le operazioni alle quali esse ineriscono”*.

Tuttavia, nella pratica è talvolta tutt'altro che agevole, soprattutto a posteriori, tracciare un confine chiaro per stabilire là dove termina la **verifica sulla legittimità** della scelta gestoria, e là dove invece inizia il **giudizio sul merito** della stessa.

Può essere di aiuto, in questo complicato esercizio volto a distinguere fra controllo di legittimità e di merito, individuare dapprima il **campo di azione dell'organo amministrativo**, ossia il confine della **legittima discrezionalità della scelta** gestoria dell'amministratore. Uno spunto interessante viene dalla **Cassazione** la quale, dopo aver confermato che “*non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali anche se presentano profili di alea economica superiore alla norma*”, sottolinea che è altresì “*valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio* connessi all’operazione da intraprendere, così da non esporre l’impresa a perdite altrimenti imprevedibili”. Tradotto in termini operativi, l’insegnamento che si può trarre da questa sentenza è che la **diligenza degli amministratori** impone loro di adottare **procedure idonee ad una preventiva** valutazione e limitazione dei rischi a cui è comunque fisiologicamente esposta l’impresa; e, in modo speculare, la **diligenza dell’organo di controllo** impone ad esso di **verificare che queste procedure siano idonee** a prevenire, ponderare e limitare i rischi, e che le stesse siano **in concreto applicate**; in poche parole, si tratta di quella che una recente giurisprudenza ha definito come il termine **“controllo di legalità sostanziale”**, volto a verificare che le scelte gestorie degli amministratori, che di per sé potrebbero essere anche formalmente legittime, siano in concreto state assunte in modo ragionato, secondo delle **adeguate procedure decisionali**. Secondo una recente sentenza della **Cassazione, n. 13081/2013**, il Collegio sindacale è tenuto a un **controllo di legalità non puramente formale** ma esteso al contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori allo scopo di verificare che le scelte discrezionali non travalichino i **limiti della buona amministrazione**.

AGEVOLAZIONI

Implicazioni contabili nella procedura di assegnazione agevolata

di Luca Caramaschi

L'assegnazione di beni ai soci è una operazione che non trova una definizione "ufficiale" nel codice civile, ma vi sono alcune fonti autorevoli che hanno delineato i contorni civilistici di tale operazione che oggi presenta vantaggi fiscali significativi a seguito delle disposizioni contenute nei commi che vanno da 115 a 120 della legge di Stabilità 2016 (legge n.208/15).

Nel tentativo di dare una definizione all'operazione un primo utile riferimento deriva da un intervento (la CM 112/E/99) che l'Agenzia delle Entrate fece in relazione ad una precedente versione dell'agevola in commento. In essa si afferma infatti che "*L'assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla restituzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili*".

Alla luce di tale definizione, peraltro largamente condivisa dalla dottrina notarile, si può dire che l'elemento essenziale che caratterizza l'assegnazione è una attribuzione ai soci che necessariamente comporta una **riduzione del patrimonio netto**. In proposito, quindi, potremo dire che se una società "assegna" un bene ai soci in contropartita dell'attribuzione ai medesimi di un passività di uguale importo, ciò che viene realizzato, in realtà, non è una assegnazione bensì una cessione nella quale il socio, invece che corrispondere denaro per acquisire il bene, si accolla un debito. In questo caso è proprio l'assenza di una riduzione del patrimonio netto che impedisce che si possa parlare, in senso tecnico, di assegnazione. Partendo da tale presupposto si pongono alcuni problemi diversi di ordine civilistico e contabile a seconda che la riduzione del patrimonio netto includa o meno il capitale sociale.

Sotto il profilo contabile occorre in primis rilevare che l'assegnazione di beni ai soci, traducendosi in una operazione per così dire "interna" tra società e soci, ed avendo come dato essenziale la riduzione del patrimonio netto, **non dovrà incidere sul conto economico**. Non vi sono infatti terze economie con cui la società conclude operazioni che possano generare utili o perdite. In questo senso va sfatato un equivoco spesso ricorrente, secondo cui l'emersione di plusvalenze o minusvalenze di carattere fiscale trovi poi una evidenza nel conto economico. La contropartita della eliminazione del bene non può che essere il patrimonio netto, senza quindi interessare il conto economico.

Esemplificando, quindi, se un immobile avesse

- valore contabile (costo fiscalmente riconosciuto) pari a 1.000,
- valore normale/catastale pari a 1.500
- e venisse assegnato tramite riduzione di riserve di utili per 1.000,

la scrittura contabile sarà la seguente:

DARE	AVERE
Riserve utili 1.000	Immobile 1.000

La circostanza relativa all'emersione di una plusvalenza pari a 500 (differenza tra valore normale/catastale e costo fiscalmente riconosciuto) rileva solo dal punto di vista fiscale generando una di 40 (determinata applicando l'aliquota dell'8% prevista dall'agevolazione contenuta nella legge Stabilità 2016) che va ovviamente iscritta a conto economico quale costo, ma senza che si abbia alcun passaggio, sempre a conto economico, della plusvalenza di 500. Al riguardo va ricordato che uguale conclusione deve essere tratta se al posto di una plusvalenza fosse presente una minusvalenza, la quale non transiterebbe a conto economico. Con riferimento alla minusvalenza va ulteriormente precisato che la stessa, non configurandosi l'assegnazione come operazione realizzativa, non risulta nemmeno deducibile secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali.

Va segnalata a questo punto un'ulteriore rappresentazione contabile che, sebbene non molto praticata nella prassi operativa, è comunque una proposta sorretta da autorevole dottrina.

Il dato comune alle considerazioni sopra espresse è che il conto economico non viene interessato dall'operazione, tuttavia si propone una tesi che incide sull'entità del patrimonio netto. Considerando che i beni in natura non hanno un valore predeterminato oggettivamente, a differenza del denaro, potrebbe essere eseguita una assegnazione a valori che eccedono quello contabile, o meglio che eccedono la riduzione del patrimonio netto. Una scelta in tal senso viene ricondotta nei pieni poteri dell'organo assembleare che quindi avrebbe la possibilità di decidere che l'assegnazione avvenga ai valori contabili o a quelli di mercato, nel caso in cui sia maggiore oppure ad un valore **intermedio** tra i due.

Se i beni venissero assegnati al valore iscritto in bilancio, il patrimonio sociale diminuirà esattamente di un importo pari alla riduzione del capitale; qualora invece l'assegnazione avvenisse ad un valore superiore al valore iscritto, la riduzione dell'attivo sarà inferiore alla riduzione del capitale, determinando così una eccedenza da iscrivere in bilancio come **riserva disponibile**. Così si esprime autorevole dottrina (vedi Nobili – Polidoro "La riduzione del capitale sociale" in Trattato delle società per azioni, Torino, 1993).

Si consideri ad esempio una società avente

- capitale sociale di 800.000 euro,
- passività reali per 1.000.000 euro,
- beni iscritti all'attivo per 1.800.000 euro.

Qualora il capitale venisse ridotto da 800.000 a 600.000 euro ed ai soci venissero restituiti beni iscritti in bilancio per 200.000 euro la situazione patrimoniale della società resterebbe perfettamente bilanciata: il capitale di 600.000 e le passività reali di 1.000.000 saranno

sempre coperti da un attivo il cui valore contabile sarà pari a 1.600.000 euro. Se al contrario i beni distribuiti ai soci avessero, per esempio, un valore di mercato doppio rispetto al loro valore di bilancio e fossero assegnati ai soci per il loro valore di mercato, nell'esempio che precede i soci sarebbero soddisfatti con la distribuzione (per complessivi 200.000 euro) di beni iscritti in bilancio per 100.000 euro. L'operazione produrrebbe come effetto che, di fronte ad un attivo di un 1.700.000 euro (a valore di libro), vi sarebbe un capitale di 600.000 euro ed un passivo reale di 1.000.000. La differenza (100.000 euro) darebbe luogo ad una plusvalenza, tassata, e dovrebbe essere **accantonata** a riserva.

Nell'esempio che precede possiamo notare come l'effetto del realizzo di beni plusvalenti è comunque rilevato tramite una iscrizione di riserva, senza che tuttavia sia inciso direttamente il conto economico.

A ben vedere si può ritenere che il bene sia stato assegnato al valore di libro (nell'esempio 100.000) e che il capitale sociale sia stato ridotto effettivamente dello stesso importo (100.000) poiché a fronte di una riduzione di 200.000, poi si iscrive una riserva pari a 100.000.

Il risultato sostanziale è che viene modificata la **formazione** del patrimonio netto, spostandosi una entità da capitale sociale a riserva.

Si potrebbe, inoltre, ragionare allo stesso modo anche al contrario, cioè assegnando beni il cui valore effettivo è inferiore a quello iscritto in bilancio. La fattispecie non necessariamente costituisce un illecito contabile rappresentato dall'aver mantenuto in bilancio un bene ad un valore non reale senza aver operato una svalutazione. Al riguardo si potrebbe sostenere che la perdita di valore non è durevole, ed in effetti la recente fluttuazione dei prezzi nel mercato edilizio potrebbe ben giustificare l'assenza di una svalutazione.

Ma quando il bene è assegnato ai soci la perdita di valore diventa **irrevocabile** e quindi in quel momento dovrebbe avvenire la svalutazione.

Si veda il seguente esempio:

- Immobile iscritto per 1.000 (valore reale dell'immobile 800),
- Altre attività 1.000,
- Passività per 300,
- Patrimonio netto per 1.700.

Prima di assegnare viene eseguita la svalutazione, quindi l'immobile passa a 800, passività 300, patrimonio netto 1.500. Se si volesse dare rappresentazione contabile a tale situazione si potrebbe rilevare direttamente a patrimonio netto la perdita con la seguente scrittura contabile

DARE
Svalutazione 200

AVERE
Immobile 200

Immobile 800

Patrimonio netto 800

Come si vede il patrimonio netto viene comunque ridotto di 1.000, cioè il valore contabile dell'immobile ante svalutazione.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Definizioni delle liti con modalità di rateazione uniformi

di Maurizio Tozzi

Con i classici incontri di fine gennaio con la stampa specializzata l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi importanti chiarimenti sulle numerose novità che hanno caratterizzato la scorsa estate e la manovra di stabilità per il 2016. Uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dalle nuove **modalità di rateazione** che riguardano **gli istituti di definizione** delle liti con il fisco, laddove è stata ormai uniformata la disciplina delle modalità di pagamento dei vari istituti deflattivi: pertanto, al pari dell'accertamento con adesione, anche per il **reclamo/mediazione** (così come per la **conciliazione**) e? ammessa la possibilità di pagamento rateale delle somme *"in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro"* (di fatto per la mediazione gli importi dovuti saranno solitamente corrisposti in otto rate). Le prime precisazioni erano state fornite con la circolare n. 38 del 2015, dopo di che ulteriori tasselli sono sopraggiunti recentemente.

L'assetto di fondo della procedura di rateazione non è mutato. Infatti, ogni rata successiva alla prima deve essere versata entro **l'ultimo giorno di ciascun trimestre** e sulle stesse sono dovuti gli interessi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Si rammenta inoltre che si decade dal beneficio della rateazione qualora si **ometta di versare** una delle rate diverse dalla prima **entro il termine di pagamento della rata successiva**. Il pagamento eventuale entro la rata successiva (dunque con ritardo massimo di tre mesi per ogni rata) deve avvenire mediante **ravvedimento operoso**; se invece non si adempie nemmeno in questo modo, in conseguenza della decadenza dalla rateazione sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ed e? irrogata la sanzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta: in pratica, sui complessivi importi residuali dovuti si **applica una sanzione del 45%** (non più, come nel passato, del 60%).

La circolare n. 38 del 2015 sul tema precisa che trova applicazione il comma 3 dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973, secondo cui e? esclusa la decadenza in caso di c.d. **"lieve inadempimento"**, dovuto a:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecmila euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

In termini pratici, dal documento di prassi si deriva che il lieve inadempimento consente comunque di ritenere la rata correttamente pagata, non essendo l'ipotesi decadenza mai

configurabile. In relazione, invece, al lieve inadempimento commesso, ossia il contenuto insufficiente versamento o il ritardo nell'adempimento, le alternative sono le seguenti:

- il contribuente procede a ravvedere l'errore commesso (ad esempio, in caso di pagamento di una rata di 1.000,00 euro, versata per 980,00 euro, dovrà ravvedere i 20,00 euro mancanti);
- in assenza di ravvedimento, procede l'Amministrazione all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione applicabile (nella misura del 30% commisurata all'importo non pagato o dell'1% al giorno per ogni giorno di ritardo nel caso di tardivo pagamento) e dei relativi interessi.

L'ipotesi ravvedimento è sicuramente quella sul piano tecnico più interessante, tanto che è stata oggetto di una importante precisazione a fine gennaio. Detto ravvedimento infatti deve avvenire entro il termine di pagamento della rata successiva o, per i versamenti in unica soluzione o per l'ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento. La sanzione su cui calcolare il ravvedimento è quella dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/97, che si ricorda si incrementa nella misura **dell'1% al giorno nei primi 14 giorni** di ritardo per poi divenire del 15% al 15° giorno e restare tale fino al 90° giorno di ritardo; solo dal 91° giorno di ritardo la sanzione diventa del 30%. Sul punto l'Amministrazione finanziaria ha anticipato che di fatto, in caso di ravvedimento spontaneo (come anche per il ravvedimento di ogni rata entro quella successiva), **non si avrà mai la sanzione del 30%, ma al massimo quella del 15%**. In tal modo, infatti, si è espressa l'Agenzia delle entrate: "*In questo caso, considerato che, al fine di evitare la decadenza, il versamento della prima rata deve essere effettuato con un ritardo non superiore a sette giorni dalla prescritta scadenza, la sanzione nella misura ordinaria del 30% non verrà mai applicata in quanto opera la previsione di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 13 del Dlgs n. 471/1997 (riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo) con applicazione del ravvedimento operoso di cui all'13, comma 1 lett. a), del Dlgs n. 472/1997. Analogamente, la misura ordinaria della sanzione del 30% non verrà applicata sull'ultima rata, in quanto, dovendosi eseguire il versamento entro novanta giorni dalla scadenza, si applicherà, in funzione dell'entità del ritardo, la sanzione ridotta alla metà – o ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo – ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, con conseguente applicazione del ravvedimento operoso di cui all'13, comma 1 lett. a) o a-bis), del Dlgs n. 472/1997*".

È il caso di rammentare, inoltre, che se per ipotesi il contribuente procede al solo versamento della rata in ritardo, senza provvedere al ravvedimento della sanzione, comunque detta sanzione **è commisurata ai giorni di ritardo**. Ad esempio, se la rata è versata entro il 5° giorno successivo, laddove il contribuente si dimentichi di ravvedere la sanzione nella misura dello 0,5% (1/10 della sanzione prevista), sarà l'Agenzia delle entrate ad irrogare la sanzione del 5% prevista per legge, ma non potrà essere irrogata la sanzione "classica" del 30%.

Solo un'ipotesi potrebbe sfuggire alle sanzioni ridotte: l'insufficiente versamento per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro, **non ravveduto dal contribuente**. In questa evenienza, infatti, si rimane nell'ipotesi di "lieve inadempimento" e la

rateazione resta salva, ma trattandosi di importo non versato la sola sanzione applicabile sarà quella del 30%.

AGEVOLAZIONI

Le faq del Mipaaf sul credito per le reti in agricoltura

di Luigi Scappini

Il Legislatore, con l'articolo 3, comma 3, DL 91/2014 ha introdotto uno specifico **credito di imposta** atto a incentivare la **creazione di reti di impresa** nel comparto **agricolo**.

A tal fine, con l'approssimarsi della **scadenza** per la **presentazione** delle relative **domande** relative alle spese sostenute nel periodo 14 marzo 2015 – 31 dicembre 2015, fissata tra il **20** e il **29 febbraio**, il Mipaaf ha pubblicato alcune **faq**.

Preliminamente viene precisato come possano **accedere** all'agevolazione solamente le **reti** costituite in **forma** di **"rete contratto"** in quanto l'articolo 2, comma 2, D.M. 13 gennaio 2015 richiede quale **requisito** imprescindibile **l'indipendenza**. Nel caso di costituzione di una rete soggetto verrebbe meno tale requisito in quanto i singoli retisti risulterebbero socio della rete.

Importante chiarimento è quello concernente i **soggetti** che **fruiscono** o per meglio possono fruire del bonus; infatti, viene precisato che **beneficiarie** del credito sono le **singole imprese** retiste, con l'ulteriore conseguenza importante che alla rete **potranno partecipare** anche **imprese** che **non hanno i requisiti richiesti** e che ovviamente non possono accedere all'agevolazione. Si ricorda come l'articolo 2, comma 1 del D.M. richiamato richiede che le imprese:

1. producano prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2. siano pmi come definite ai sensi del Regolamento (UE) n.641/2014 e producano prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I di cui al precedente punto.

In ragione di quanto detto, non è richiesto che la capofila sia operante obbligatoriamente nel settore agroalimentare.

Attenzione però che, se è vero che non tutti i retisti devono necessariamente fruire del **credito**, lo possono fare **solamente** quelli che hanno realmente **sostenuto i costi** agevolati che lo originano.

Tali costi devono essere **sostenuti** e quindi le relative **fatture** devono essere state **saldate**; **tuttavia**, si deve rilevare come l'articolo 3, comma 5 del D.M. 13 gennaio 2015, ai fini dell'effettività del sostentamento, rimandi a quanto previsto all'**articolo 109 Tuir**, ai sensi del quale le prestazioni di servizio si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono

ultimate, mentre le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data di consegna per quelli mobili e all'atto per quelli immobili.

Sempre in riferimento alle spese ammesse nel calcolo, il Mipaaf riconosce quelle **sostenute anteriormente** alla costituzione della rete, **purché propedeutiche** alla stessa.

Parimenti agevolabili sono i **costi fatturati** da un **soggetto partner** della rete non beneficiario del credito di imposta, a condizione che un soggetto della rete fatturi ad un altro soggetto della rete che presenta domanda di credito d'imposta. Se il bene o servizio acquistato è compreso nel programma comune di rete è possibile che ci sia il ribaltamento delle fatture da un soggetto non beneficiario ad uno beneficiario. La fatturazione deve essere regolare per quanto riguarda le scritture contabili ma non deve trattarsi di una partita di giro.

Per quanto attiene le **tipologie di spese** ammesse, sono tali quelle destinate a **nuovi investimenti**, compresi nel programma comune di rete, per la creazione di nuove reti di imprese o lo svolgimento di nuove attività da parte di imprese già esistenti.

In merito ai costi del **personale dipendente**, viene chiarito che di prassi sono ammessi quelli riferiti a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca oggetto del progetto, con conseguente **esclusione** di quelli riconducibili al **personale** con mansioni **amministrative, contabili e commerciali**. Le relative spese sono calcolate in ragione delle **ore lavorate** dal personale impegnato nel progetto, valorizzate per il relativo "costo orario". Il costo unitario è determinato, per ogni persona, dividendo il costo annuo lordo effettivo (retribuzione effettiva annua linda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti) per il numero di ore lavorative nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, senza distinzione tra ore normali e ore straordinarie.

Le spese per l'acquisto di **macchinari** e **attrezzature** nuovi, sono ammesse nel **limite** del loro **valore di mercato**.

Da ultimo, si segnala come sia sempre **possibile** presentare **istanze** per il **medesimo investimento** su **altri bandi**, l'unico limite di cui si deve tener conto è che il cumulo non superi il massimo del contributo possibile. Il dichiarante si impegna a informare il Mipaaf di qualunque variazione riguardante il rispetto dei limiti previsti dal cumulo ed attestati. Il Mipaaf, sulla base delle istanze, stila l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta, che poi potranno utilizzare il credito in compensazione con il modello F24.

ENTI NON COMMERCIALI

Le ultime novità sui compensi sportivi

di Guido Martinelli

Con l'**interpello n. 6/2016 del 27 gennaio 2016** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso posizione sull'ambito di applicazione dell'**art. 2 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015**. Come è noto, tale norma esonera dall'obbligo della applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in caso di collaborazioni personali e continuative organizzate dal committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, le prestazioni rese ai fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Sul punto, a seguito di apposita istanza presentata dal Coni, il Ministero, ha chiarito, dopo una breve rassegna della disciplina legislativa vigente, che il legislatore aveva: "*l'obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche*" intendendovi, quindi, ricomprendere il Coni, le Federazioni e gli enti di promozione sportiva, in considerazione "*della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona*" citando, a tal fine, anche la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 683/2014. Pertanto, conclude il Ministero, "*in forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate, nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva*". Non vi è dubbio che il Ministero si inserisce in un filone interpretativo (vedi sul punto anche la circolare del Ministero del lavoro 21.02.2014) secondo il quale per la specificità dell'attività svolta nel settore sportivo, il Legislatore abbia previsto la creazione di una nuova area lavorativa non soggetta a contribuzione previdenziale. A sostegno di tale ipotesi, oltre ai documenti di prassi amministrativa già ricordati e la sentenza della Corte d'Appello di Firenze citata dal Ministero, si possono aggiungere le decisioni della Corte d'Appello di Milano Sez. lav. n. 1172/2014 e la successiva decisione del Tribunale dello stesso foro (Trib. Milano sez. lavoro 30.11.2015 – "*Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che il vigente ordinamento assoggetta ad un regime agevolato derivante dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica*") e quella del Trib. di Modena, sent. 2276 del 09.12.2015.

Sicuramente questa presa di posizione consente al **Coni, alle Federazioni e agli enti di promozione sportiva di poter ritenere che anche nei loro confronti non scatti l'applicazione delle norme del lavoro subordinato in presenza di collaborazione etero – organizzate** per quanto riguarda i tempi e i luoghi di lavoro.

Ma, ferme restando le note riserve, già più volte manifestate da chi scrive, circa la compatibilità di questa tesi con il sistema costituzionale di welfare esistente nel nostro Paese (vedi anche l'art. 38 secondo comma della Costituzione), non vi è dubbio che la presa di posizione Ministeriale in commento conduce ad una ulteriore riflessione importante. Crea un collegamento che, ad onor del vero, il testo della norma non sembra esprimere in maniera così decisa, tra la disciplina delle "collaborazioni" di cui all'art. 2 comma due lett. d) del decreto legislativo 81/2015 e quelle di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, **sembra dirci il Ministero che la disciplina fiscale dei compensi agli sportivi abbia trovato inquadramento "lavoristico" nella norma di deroga appena citata.** Ne deriva che ove si sia, nello sport, nell'ambito delle collaborazioni a carattere continuativo, a titolo esclusivamente personale, queste "necessariamente" ricadono nella applicazione della norma fiscale sui redditi diversi che porta, come tale, l'esonero dalla contribuzione previdenziale e assistenziale.

Se questa, a prima vista, sembra una notizia lieta per il mondo dello sport, non possiamo dimenticare che la portata di questa norma, nell'interpretazione che ne offre il Ministero (che, ricordiamo, vede comunque di segno contrario diverse sentenze di legittimità tra le quali Cass. Sez. Lavoro n. 21245/2014, nonché Cass. Sez. terza n. 31840/2014) è comunque di non pacifica applicazione.

Infatti, contrariamente a quello che accade, invece, nel lavoro sportivo professionistico dove l'inquadramento è *ex lege* (vedi l. 91/81), **la collocazione tra i redditi diversi per quello dilettantistico si ha solo quando non si ricada nei redditi di lavoro subordinato o nell'esercizio di arti e professioni.**

Pertanto si riproporrà, sempre e comunque, pur in presenza di questo chiarimento, il tema del rischio, che in giudizio, si porti ad inquadrare il rapporto come reddito di lavoro subordinato rispetto all'auspicato, per le società sportive, reddito diverso.

BUSINESS ENGLISH

Landlord, Tenant: come tradurre ‘contratto di locazione’ in inglese

di Claudia Ricci, Stefano Maffei

Spesso capita di corrispondere con clienti e colleghi stranieri a proposito di contratti di **locazione immobiliare**. Per la traduzione di questo termine abbiamo varie opzioni: *real estate lease* è ottima, così come, più semplicemente *rental agreement*.

Se volete specificare che si tratta di locazioni di **unità immobiliari ad uso abitativo** potreste utilizzare *lease for residential property*. In quasi tutti i Paesi occidentali, i contratti di locazione immobiliare sono governati per la più da **clausole contrattuali** (*contract clauses*) stabilite dalla legge (*statutory conditions* oppure *statutory clauses*) piuttosto che alla discrezionale volontà delle parti.

Nel linguaggio giornalistico e colloquiale pagare il **canone d'affitto** si dice semplicemente *to pay the rent*. Ci sono tantissimi siti su internet che aiutano a trovare **case in affitto** in Italia e all'estero, e di solito le parole giuste per cercarli sui motori di ricerca inglesi sono **apartment rentals** oppure **houses for rent**.

Non pagare il **canone di locazione** comporta conseguenze: *if you do not pay your rent, in most cases the landlord can evict you* (**sfrattarti**, il sostantivo è *eviction*). Ci siamo così imbattuti già nel termine **locatore** (o proprietario) che è appunto *landlord*. Troverete spesso anche *landlady*, quando si tratta di una donna. Per il **conduttore** (o inquilino) il termine corretto è *tenant*.

Ecco un paio di frasi utili con entrambi i sostantivi in questione: *the landlord comes to the apartment every month to collect the rent from the tenant* (per **riscuotere l'affitto**) e *the tenant complained (si è lamentato) to his landlord about the leaking roof* (infiltrazioni del tetto).

Per iscriversi al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it